

Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza di PAUR relativo ad un progetto di Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 8 aprile 2025, n. 620 - Dello Preite, pres. f.f.; Fusaro, est. - Cave Marra Ecologia S.r.l. (avv.ti Castellaneta, Rucireta e Procacci) c. Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Murciano).

Ambiente - Silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di PAUR relativo ad un progetto di Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 27.2.2024 e depositato in data 4.3.2024, Cave Marra Ecologia S.r.l. ha agito innanzi a questo Tribunale chiedendo “l’annullamento” del silenzio-inadempimento serbato dalla Provincia di Lecce in merito all’istanza ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 presentata dalla ricorrente in data 1.6.2022 e avente per oggetto la richiesta di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con riguardo a un progetto di “*Variente progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER*”, da realizzarsi in Zona Industriale Galatone-Nardò.

L’istante ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario *ad acta* in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.

2. Si è costituita nel presente giudizio la Provincia di Lecce in data 10.6.2024, eccependo l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del ricorso azionato dalla controparte, deducendo, in sintesi, che la mancata adozione del provvedimento finale è dipesa dalla necessità di disporre, in sede di conferenza di servizi, plurime integrazioni documentali su richiesta delle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento in ragione dell’incompleta documentazione fornita dalla richiedente.

3. Disposto un differimento del contenzioso su istanza della Società attrice, all’udienza camerale del 24.3.2025, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato alla luce delle argomentazioni che seguono.

5. In via preliminare, va anzitutto evidenziato che la domanda proposta in questa sede dalla Cave Marra Ecologia S.r.l., pur testualmente indicata dalla parte come finalizzata ad ottenere un “annullamento” del silenzio-inadempimento della Provincia di Lecce in merito all’istanza avanzata dalla Società, va qualificata come pretesa di accertamento dell’illegittimità di tale inadempimento e condanna dell’Amministrazione a provvedere artt. 31 e 117 c.p.a.

In tal senso depone, invero, il complessivo contenuto del ricorso, nonché la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, avanzata dalla stessa ricorrente nell’atto introduttivo di giudizio, richiesta necessariamente e logicamente postulante una inottemperanza della Provincia a un precedente ordine di provvedere.

6. Ciò chiarito, si osserva che, in termini generali, l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è volta ad accertare la violazione, da parte di un’Amministrazione, dell’obbligo di provvedere su una determinata istanza del privato, sollecitante l’esercizio di un pubblico potere a contenuto discrezionale (in tal senso cfr. Cons. Stato, V, nn. 4793 e 1754/2013).

Scopo dell’azione è, dunque, quello di ottenere un provvedimento espresso da parte del soggetto pubblico, quale che ne sia il contenuto, che faccia venir meno lo stato di inerzia (Cons. Stato, VI, n. 233/2014), assicurando al privato l’adozione di una decisione da parte dell’Amministrazione.

L’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 stabilisce infatti che, “*Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso*”.

Presupposti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. alla luce del disposto normativo citato, sono dunque, da un lato, l’inerzia dell’Amministrazione interpellata, consistente nella mancata adozione di una propria determinazione nel termine stabilito dall’ordinamento, e, dall’altro, la sussistenza in capo alla medesima di un obbligo di provvedere.

7. Orbene, nel caso di specie, è pacifico, in quanto confermato anche dalla stessa Amministrazione resistente nelle proprie difese, che Cave Marra Ecologia S.r.l. ha formulato istanza alla Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 per il rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprensivo anche “*del provvedimento di VIA, dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del TUA, nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,*

concerti, nulla osta e assensi comunque denominati”, per la realizzazione di un progetto di “ *Variante progettuale relativa ad un esistente ed autorizzato impianto di recupero rifiuti con rimodulazione dei codici EER già autorizzati ed introduzione di nuovi codici EER*” nella Zona Industriale di Galatone-Nardò.

A fronte di tale istanza, fonte senza dubbio alcuno di un obbligo di provvedere in capo alla Provincia, quest’ultima avrebbe dunque dovuto pronunciarsi, concludendo il provvedimento, nei termini indicati dall’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006. Tale disposizione normativa, per quanto di maggiore interesse, dispone in particolare che “*l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto*” (comma 7).

7.1. Ora, dalla documentazione agli atti si evince che la prima seduta della conferenza di servizi attivata per l’esame del progetto proposto dalla Cave Marra Ecologia S.r.l. ai sensi della normativa appena richiamata si è tenuta in data 23.1.2023 (cfr. “*Verbale della seduta di conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona telematica del 23/01/2023*”, di cui al doc. 2, fascicolo di parte resistente).

Nella medesima seduta si è dato, peraltro, espressamente conto a verbale del fatto che tale conferenza si sarebbe dovuta concludere entro il “22/04/2023” (*ibidem*).

In ragione di ciò, risulta dunque evidente la violazione ad opera della Provincia di Lecce dello specifico termine di conclusione del procedimento *de quo* ed è, quindi, comprovato il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, non essendo contestata la permanente mancanza di adozione del provvedimento a conclusione dell’attivata conferenza di servizi.

Né, ad escludere tale violazione, è possibile invocare, come sostenuto dalla Provincia, l’incompleta documentazione fornita dalla Società e necessaria al fine di effettuare compiutamente l’esame del progetto *autorizzando*. Sebbene, infatti, tale circostanza trovi conferma nella produzione documentale agli atti del giudizio – emergendo, invero, sollecitazioni di integrazioni e chiarimenti rivolti all’istante nel corso della conferenza (cfr. i verbali di seduta n. 1 del 23.1.2023, n. 2 del 9.11.2023 e n. 3 del 9.4.2024) - cionondimeno la medesima circostanza non vale di per sé a escludere l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere nei termini previsti dall’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, dovendosi ravvisare una “inerzia” del soggetto pubblico in conseguenza della riscontrata violazione delle tempistiche procedurali indicate dalle pertinenti norme di legge.

8. Ne consegue, all’esito dell’odierno giudizio, il positivo riscontro dei requisiti necessari per l’accoglimento della pretesa azionata da parte attrice.

9. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, accertato il silenzio-inadempimento della Provincia di Lecce con riferimento all’istanza autorizzatoria per cui è causa formulata dalla ricorrente in data 1.6.2022, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di adottare - entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza - un provvedimento espresso a conclusione del procedimento.

In caso di ulteriore inerzia si nomina fin d’ora, quale commissario *ad acta*, il Prefetto di Lecce (o un suo delegato), il quale provvederà entro i 90 giorni successivi allo scadere del termine assegnato alla Provincia per adempiere, a meno che il medesimo commissario non riceva comunicazione dalla Provincia dell’avvenuta ottemperanza alla sentenza entro il termine assegnato.

10. In punto di spese di lite, si reputa congruo disporre l’integrale compensazione tra le parti, essendo comunque riscontrato che l’allungamento delle tempistiche definitorie del procedimento è stato occasionato dalla necessità di disporre richieste di chiarimenti e integrazioni documentali in riferimento al progetto esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertato il silenzio-inadempimento della Provincia di Lecce in relazione all’istanza avanzata dalla ricorrente in data 1.6.2022, condanna la medesima Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso a conclusione del procedimento entro il termine indicato in motivazione.

In caso di ulteriore inerzia è nominato, quale commissario *ad acta*, il Prefetto di Lecce o un suo delegato, il quale provvederà sulla medesima istanza entro il termine indicato in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(*Omissis*)